

## **REQUISITI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI ESTETISTA**

Per esercitare l'attività di estetista è necessario possedere i requisiti professionali previsti dal Regolamento Regionale 22/03/2016, n. 5, "*disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/89*" e dalla Legge 04/01/1990, n. 1, "*disciplina dell'attività di estetista*".

**I requisiti richiesti sono i seguenti:**

Il superamento di un esame teorico-pratico preceduto, **alternativamente:**

- 1) dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di due anni (che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di estetista), seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno;  
**oppure**  
dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di due anni, seguito da un inserimento di un anno presso un'impresa di estetista;
- 2) un periodo di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, presso una impresa di estetista, e seguita da un corso regionale di formazione teorica di 300 ore;
- 3) un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa di estetista, seguita da un corso regionale di formazione teorica di almeno 300 ore. Il periodo lavorativo deve essere svolto nel quinquennio precedente l'iscrizione al predetto corso.

In base a quanto deliberato dalla Commissione Regionale per l'Artigianato (delibera 385 del 2/10/2008), al momento, in attesa dell'individuazione delle modalità di effettuazione dell'esame teorico-pratico è sufficiente il solo possesso di uno dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3.

L'attività di estetista può essere svolta anche al termine del percorso sperimentale di formazione professionale (percorso in Diritto-Dovere di Istruzione – DDIF – di cui alla legge 53/03 e successive modifiche).

Il percorso prevede la frequenza di un corso sperimentale di istruzione e formazione professionale di durata triennale in assolvimento dell'obbligo di istruzione (riservato ai giovani di età compresa tra i 14 e 18 anni, in possesso della licenza media).

Al superamento degli esami finali si consegue la qualifica di "operatore del benessere: trattamenti estetici" (che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di estetista).

Al triennio deve seguire la frequenza di un corso di specializzazione annuale o il quarto anno del percorso sperimentale per il conseguimento del diploma di tecnico e dell'attestato di specializzazione che abilita all'esercizio della professione (sarà necessario sostenere sia l'esame di diploma che, separatamente, quello della specializzazione abilitante, in quanto il titolo di "Tecnico di estetica" non è valido per l'esercizio della professione).

I percorsi in extraobbligo formativo di estetica sono strutturati in un biennio più un anno di specializzazione. Tali percorsi sono destinati esclusivamente ad allievi che hanno compiuto il 18° anno di età all'atto dell'iscrizione al percorso.

**I titoli di studio conseguiti all'estero** devono essere trasmessi dall'interessato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che procederà alla verifica e in caso di esito positivo all'emissione del decreto di riconoscimento.